

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEI SERVIZI DI PULIZIA, MASCHERE
DI SALA E GUARDAROBA, DI
PORTIERATO E RECEPTION DEGLI
EDIFICI PRESSO IL TEATRO DAL
VERME DI MILANO

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto dell'appalto	PAG.	4
Art. 2	Durata dell'appalto e facoltà di ripetizione del servizio	PAG.	4
Art. 3	Importo dell'appalto - servizi opzionali	PAG.	4
Art. 4	Prestazioni	PAG.	5
Art. 5	Sottoscrizione del contratto e inizio del servizio	PAG.	5
Art. 6	Luogo di esecuzione dell'appalto	PAG.	5
Art. 7	Orari e frequenze delle operazioni	PAG.	6
Art. 8	Prodotti, attrezzature e macchinari servizio di pulizie	PAG.	6
Art. 9	Modalità esecutive del servizio –	PAG.	7
Art. 10	Modalità esecutive del servizio –		
	Il Personale addetto al Servizio	PAG.	8
Art. 11	Piano di lavoro mensile e settimanale	PAG.	9
Art. 12	Accertamenti e controllo delle prestazioni	PAG.	9
Art. 13	Oneri a carico della FONDAZIONE	PAG.	9
Art. 14	Estensione o riduzione del servizio	PAG.	9
Art. 15	Fatturazione e pagamenti	PAG.	10
Art. 16	Scioperi e causa di forza maggiore	PAG.	10

Art. 17	Risoluzione del contratto e recesso, esecuzione in danno	PAG.	11
Art. 18	Cauzione definitiva	PAG.	11
Art. 19	Assicurazione	PAG.	11
Art. 20	Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti	PAG.	11
Art. 21	Penali	PAG.	11
Art. 22	Personale	PAG.	12
Art. 23	Norme di sicurezza	PAG.	13
Art. 24	Trattamento dei dati	PAG.	13
Art. 25	Tracciabilità dei flussi finanziari	PAG.	14
Art. 26	Criteri ambientali minimi	PAG.	14
Art. 27	Revisione dei prezzi	PAG.	15
Art. 28	Imposte e spese	PAG.	15
Art. 29	Foro competente	PAG.	15
Art. 30	Norme di rinvio	PAG.	15

Art. 1: Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia delle superfici piane e verticali, di maschere di sala e guardaroba nonché di portierato e reception, nei termini e modalità indicate nel presente documento e come meglio dettagliati nelle schede allegate A, B e C al presente capitolato, del Teatro Dal Verme in Milano Via san Giovanni sul Muro 2 adibito a sede della FONDAZIONE I Pomeriggi Musicali, come descritti nella scheda allegata D. L'impresa deve eseguire i servizi richiesti con la propria organizzazione e la gestione in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle imprese di settore e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

Art. 2: Durata dell'appalto e facoltà di ripetizione del servizio

1. La durata del presente appalto è stabilita in anni 2 (due) a decorrere dalla data di consegna del servizio. La FONDAZIONE si riserva di dare avvio ai Servizi anche in pendenza della stipulazione del contratto, con la consegna anticipata, ricorrendone le condizioni di legge previste.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, di seguito anche definito Codice dei Contratti, è facoltà della FONDAZIONE procedere alla ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo di anni UNO, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste nel contratto iniziale. Il valore della ripetizione è stimato in € 279.660,02, oltre iva di legge.

Art. 3: Importo dell'appalto

1. L'importo a base d'asta di Servizi per il biennio è di € 540.574,14, oltre ad € 37.945,48 per oneri della sicurezza, il costo stimato del personale è di € 458.434,42, il tutto oltre I.V.A., come meglio specificati puntualmente nella stima dei costi dei documenti di gara.
2. Si precisa che le prestazioni del servizio di maschere di sala e guardaroba sono strettamente dipendenti dalle condizioni epidemiologiche che consentano di svolgere rappresentazioni in presenza di pubblico.
3. L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta formulata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario con efficacia dei Servizi, cui saranno aggiunti i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, e indicati nel precedente comma 1. L'importo dell'appalto è onnicomprensivo degli interventi giornalieri e periodici e di ogni altra prestazione prevista nella documentazione di gara e relativi allegati, se non diversamente specificato.

Art. 4: Prestazioni

1. Formano oggetto del presente appalto le prestazioni indicate nelle "schede_capitolato A servizio di pulizie, B servizio di maschere di sala e guardaroba, C servizio di portierato e reception" allegate al presente Capitolato, che riportano altresì le frequenze delle prestazioni del servizio di pulizia (scheda A). E' altresì allegata la planimetria, allegato D, con la perimetrazione delle aree interne/coperte ed esterne oggetto di pulizia. Le prestazioni del Servizio di maschere di sala sono strettamente correlate alle giornate di programmazione degli eventi/manifestazioni che prevedono la presenza del pubblico, laddove e nei limiti in cui ciò sarà ammesso in ragione della situazione epidemiologica e sono indicate in via puramente estimativa al successivo art. 7.
2. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori

- condizioni d'igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività, nel pieno rispetto anche dell'immagine della FONDAZIONE contraente, mantenendo integro l'aspetto estetico dei locali, salvaguardando i diversi tipi di superfici sottoposti alle operazioni di pulizia. Le attività di maschere di sala e guardaroba sono finalizzate alla migliore assistenza dei fruitori degli eventi organizzati. L'attività di portierato e reception è finalizzata al controllo degli accessi e all'accoglienza, al centralino/servizio, ad informare l'utenza e a garantire l'attività di portierato sia all'Ingresso Artisti del Teatro Dal Verme (ingresso posto sulla via Puccini di Milano) che presso l'Ingresso principale del Teatro Dal Verme (ingresso posto sulla via San Giovanni sul Muro, 2 – Milano).
3. Le prestazioni indicate sono condotte da personale specializzato e dotato delle diverse divise così come previste nelle schede A, B e C e per quanto riguarda il servizio di pulizie (Allegato A) delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere le diverse necessità previste nel presente capitolato, nonché nella relativa scheda. Le stesse sono da considerarsi tutte, nessuna esclusa ed eccettuata, ricomprese nell'importo dei Servizi oggetto di appalto.
 4. Laddove si rendessero necessari interventi non computati nell'importo a base d'asta contrattuale, la FONDAZIONE potrà richiedere all'appaltatore del Servizio di svolgerle, previa richiesta specifica di un preventivo di spesa, e il Servizio potrà essere allo stesso affidato a seguito di un provvedimento di affidamento, nei limiti dell'art. 106, c. 12 del Codice dei contratti pubblici. La FONDAZIONE per queste prestazioni potrà sempre e comunque, altresì, rivolgersi a soggetti terzi per richiedere ulteriori preventivi di spesa.

Art. 5: Sottoscrizione del contratto e inizio dei Servizi

1. L'aggiudicatario con efficacia dei Servizi dovrà recarsi nel giorno, all'ora e nel luogo indicati dalla FONDAZIONE per la sottoscrizione del contratto, ovvero per la consegna del Servizio, se anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto. La mancata presentazione comporterà una diffida a comparire, notificata anche solo a mezzo PEC, entro i successivi 5 giorni lavorativi, dopodiché, a seguito della ulteriore mancata presentazione, si dichiarerà la revoca dell'aggiudicazione e la possibilità di interpello del secondo classificato per la stipulazione del contratto, potendo la FONDAZIONE procedere in questo modo fino al quinto concorrente, nel caso di mancata presentazione degli stessi, con le medesime modalità su indicate.
2. Con l'aggiudicatario con efficacia verrà stipulato il contratto nelle forme di legge, le cui spese, tutte e nessuna esclusa, verranno poste a totale carico dello stesso. Dalla sottoscrizione del contratto, o dalla consegna dei Servizi, se anticipata, il ruolo dell'aggiudicatario con efficacia si tramuta nel ruolo di appaltatore dei Servizi.
3. E' a cura e onere dell'appaltatore subentrante duplicare, se per lui necessario, le chiavi della struttura. Al termine del presente appalto l'appaltatore cessante dovrà consegnare le chiavi in suo possesso alla FONDAZIONE o a chi sarà a lui indicato dallo stesso, senza alcun onere.

Art. 6: Luogo di esecuzione dei servizi dell'appalto

1. Il servizio di pulizie ha ad oggetto l'edificio, come descritto nelle schede planimetria allegate (allegato D) - sede del "Teatro dal Verme" con le sue pertinenze esterne. Presso il predetto Teatro dovrà essere svolto il servizio di Portierato e reception.
Il servizio di maschere di sala e guardaroba dovrà essere svolto per gli eventi/manifestazioni che si svolgeranno nel predetto Teatro.
Il tutto come precisato nelle schede A, B e C allegate e parte integrante del presente capitolato

Art. 7: Orari e frequenze delle prestazioni

1. I servizi dovranno essere svolti per 11 mesi all'anno. La FONDAZIONE comunicherà a mezzo mail all'appaltatore, con un anticipo di 90 giorni, i periodi di chiusura.
2. L'appaltatore dovrà svolgere i servizi di pulizie, portierato e reception sei giorni su sette (6/7) secondo le previsioni di cui alla scheda A e C; il servizio di maschere di sala e guardaroba viene svolto esclusivamente con riferimento e nelle giornate degli eventi/manifestazioni con presenza di pubblico. Tutti i servizi devono essere resi, comunque, in modo da garantirli secondo il calendario della particolare attività svolta dalla FONDAZIONE nel rispetto del "Piano di lavoro mensile" che verrà predisposto dalla FONDAZIONE con indicazione delle attività programmate, degli orari previsti, delle relative richieste di servizio e delle connesse risorse necessarie. La FONDAZIONE trasmetterà via mail al Referente dell'appaltatore nell'ultima decade del mese antecedente al mese di riferimento il predetto "Piano di lavoro mensile".

Con cadenza settimanale la FONDAZIONE trasmetterà via mail, indicativamente nella giornata del venerdì, al Referente dell'Appaltatore il "Piano di lavoro settimanale" per la settimana successiva contenente la conferma delle attività già mensilmente stabilite, ovvero eventuali modifiche e precisazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze.

La FONDAZIONE, qualora le condizioni sanitarie lo permettano, stima di ospitare nell'arco del biennio oggetto di contratto un numero di eventi pari a 200. Per ogni evento il tempo medio stimato d'impiego di ciascuna maschera è di ore 4, e il numero medio stimato di maschere necessario è di 8. Si veda in merito l'allegato B al presente disciplinare. Si precisa che la stima appena riportata è elaborata con riferimento a periodi non caratterizzati da emergenze sanitarie quali quella in corso.

I servizi dovranno essere svolti in ogni caso secondo le ulteriori prescrizioni dettate nelle relative schede allegate al presente capitolato, a cui si rinvia.

3. In ogni caso il servizio di pulizia relativamente ai locali adibiti ad uffici dovrà essere svolto entro le ore 9.00.

La pulizia di tutti gli spazi dovrà comunque essere svolta in modo da garantire che tutti i predetti spazi, nessuno escluso ed eccettuato, siano asciutti e agibili all'inizio delle attività sia d'ufficio che di eventi di programmazione e spettacolo, secondo le indicazioni fornite dalla Fondazione nel "Piano di lavoro".

Saranno sempre possibili, nel corso dell'appalto, modifiche di orario del Servizio di pulizia, in base alle decisioni della FONDAZIONE che potrebbero comportare l'anticipo o il posticipo degli orari su indicati. Come previsto nella scheda A) in occasione degli eventi è richiesta la presenza di un'unità di presidio.

- 3.2. Il servizio di maschere di sala e guardaroba seguirà gli orari della programmazione degli eventi e quindi il calendario delle produzioni come indicato nel "Piano di lavoro mensile", poi specificato nel "Piano di lavoro settimanale" di cui al punto 2 che precede. Come precisato sono stimati circa 200 eventi nell'arco del biennio oggetto di contratto.
- 3.3. Il **servizio di portierato e reception**, sei giorni su sette, osserverà i seguenti orari:
ingresso artisti dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 20:00
nei giorni di programmazione la chiusura è alle ore 24:00 (salvo specifiche esigenze ed indicazioni).
ingresso principale dal lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 18:30 (nei giorni di programmazione chiusura alle ore 23:30), salvo esigenze specifiche e su diversa indicazione della FONDAZIONE, secondo le previsioni dei piani di lavoro.

Art. 8: Prodotti, attrezzature e macchinari per i servizi

1. Sono a carico dell'appaltatore e inclusi nell'offerta presentata, in quanto computati nell'allegato "[stima dei costi](#)":

- per il servizio di pulizie i seguenti materiali di consumo per i servizi igienici: carta igienica, detersivi per mani, asciugamani di carta che dovranno essere conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.
 - tutti i prodotti per la pulizia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i detersivi, i detersivi, le cere, i disinfettanti, gli anti calcare, i sacchi per la raccolta differenziata, i sacchetti per i cestini portarifiuti, ecc. devono essere conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.
 - le attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione del servizio di pulizia che sono stati stimati come nuovi di fabbrica. E' ammesso l'utilizzo di tutti o parte degli stessi non nuovi di fabbrica (noleggiati o già di proprietà), ma con una data di acquisto certificabile con fattura di acquisto non anteriore al 1° gennaio 2020. In caso di assenza della certificazione, gli stessi dovranno essere forniti nuovi di fabbrica e dovranno essere presenti, con le relative certificazioni di acquisto sin dall'inizio dell'appalto stabilmente nella FONDAZIONE. Gli stessi sono indicati nell'allegato "stima dei costi".
 - la fornitura e la posa dei portarotoli carta igienica, dei detersivi e dei porta salviette per l'eventuale sostituzione di quelli già esistenti nei servizi igienici del teatro che dovessero risultare rotti o usurati. La consegna e installazione sempre a cura dell'appaltatore dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta, nel caso di inadempimento nel termine indicato potrà essere applicata una penale giornaliera, per ogni giorno di ritardo, di €. 20,00.
 - le dotazioni richieste per il servizio delle maschere di sala quali torce e idonee apparecchiature di reperibilità (radio per la comunicazione tra le varie postazioni e la direzione di sala della Fondazione) nonché le divise (una estiva ed una invernale) degli addetti alle pulizie, degli addetti al servizio di portierato e receptionist e delle maschere di sala.
- Resta a carico dell'appaltatore ogni altro onere, nessuno escluso ed eccettuato, connesso all'esecuzione del servizio, che non sia stato espressamente posto a carico della Stazione appaltante.
2. Per il servizio di pulizia l'appaltatore dovrà predisporre l'impiego di macchine e attrezzature nel modo più razionale possibile, coordinandone l'utilizzo con il Direttore dell'esecuzione in base alle frequenze di utilizzo e fornendo beni non rumorosi e compatibili con le attività svolte e, inoltre, conformi a tutte le prescrizioni antinfortunistiche vigenti e disporre del marchio CE. A tale scopo l'appaltatore dovrà fornire al Direttore dell'Esecuzione, all'inizio del Servizio, le schede tecniche descrittive di tutti le macchine da utilizzarsi, corredate da metodologia di utilizzo e relativi aggiornamenti. Ogni bene di proprietà dell'appaltatore dovrà recare targhetta o contrassegno indicante la ragione sociale dello stesso.

Art. 9: Modalità esecutive dei Servizi

1. L'appaltatore si impegna a svolgere tutti i Servizi oggetto dell'appalto diligentemente e a perfetta regola d'arte, nonché a rimediare o risarcire gli eventuali danni arrecati alla FONDAZIONE e a terzi in dipendenza dei Servizi appaltati, nonché a garantire la rigorosa e puntuale osservanza delle condizioni indicate nel presente Capitolato.
2. Nel caso in cui nell'effettuazione delle prestazioni l'appaltatore arrechi un danno ai beni della FONDAZIONE o di terzi è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione e a provvedere, se possibile, alla riparazione in forma specifica. Nel caso in cui non fosse possibile provvedere alla riparazione o sostituzione della parte deteriorata, vi provvederà direttamente la FONDAZIONE, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, trattenendone l'importo sulla prima fattura in scadenza.
3. Nel caso di mancata comunicazione del danno, anche a mezzo e-mail, di cui al precedente comma, entro le quarantotto ore successive al verificarsi dell'evento, oltre al risarcimento del danno, sarà applicata una penale pari a €. 500,00.

4. L'appaltatore, alla consegna dei Servizi, dovrà indicare un Referente unico per i tre servizi con esperienza documentata nel ruolo attraverso un curriculum vitae, suscettibile di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione.
5. Il referente dovrà essere sempre reperibile, telefonicamente e via posta elettronica, 24 ore su 24 ore sette giorni su sette. A tal fine, l'appaltatore dovrà comunicare, alla consegna dei Servizi, al Direttore dell'Esecuzione il numero di telefono cellulare e l'indirizzo e-mail del REFERENTE, al fine di consentirne la reperibilità, il coordinamento delle prestazioni, le comunicazioni varie. Il REFERENTE potrà essere designato anche all'interno dell'organico del personale già in Servizio con un livello adeguato alle mansioni di coordinamento e controllo assegnate, sentito il Direttore dell'Esecuzione.
6. Nel caso di assenza, anche temporanea, del REFERENTE, l'appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente un suo sostituto. Tale sostituzione, con persona di analoga esperienza e professionalità, documentata attraverso un curriculum vitae da sottoporre preventivamente al Direttore dell'Esecuzione è comunque obbligatoria per le assenze prolungate, superiori a 5 giorni. Il mancato rispetto dell'obbligo della sostituzione comporta l'applicazione di una penale giornaliera di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione.
7. Per il servizio maschere è altresì previsto, come meglio dettagliato nella scheda B al presente capitolato, un coordinatore dell'appaltatore delle maschere in loco per la gestione delle risorse.

Art. 10: Modalità esecutive dei Servizi – Il personale addetto ai Servizi

1. Prima dell'inizio del Servizio di pulizie e di Portierato e reception, l'appaltatore deve consegnare al Direttore dell'esecuzione l'elenco nominativo con relative qualifiche e livello del personale, compresi gli eventuali sostituti, con indicazione del luogo di lavoro e delle ore di lavoro giornaliere assegnate a ciascuno di essi, nonché fotocopia della carta di identità di ognuno di essi e, per i cittadini non comunitari, i relativi permessi di soggiorno.
2. In relazione al Servizio maschere di sala e guardaroba, l'appaltatore deve inviare al Direttore dell'Esecuzione l'elenco nominativo delle risorse individuate prima di ciascun evento.
3. L'appaltatore si obbliga a inquadrare tutto il personale alle proprie dipendenze nel C.C.N.L. di categoria in livello non inferiore a quelli minimi previsti, in relazione alle mansioni assegnate e a retribuirli in misura almeno pari a quella stabilita nel medesimo contratto, fatta salva l'applicazione di disposizioni contenute in contratti più favorevoli.
3. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, preferibilmente con riferimento alle mansioni già svolte, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice.
4. Con riferimento a tutto il personale dei servizi, ferma l'applicazione della clausola sociale, il personale addetto avrà pregressa esperienza con mansioni analoghe in teatri/auditorium. Con riferimento al personale del servizio di Portierato e reception, l'esperienza pregressa in mansioni analoghe in teatri/auditorium dedicati alla musica classica deve essere almeno triennale data la particolare clientela abituale della Fondazione che gestisce un'orchestra stabile.
5. Tutto il personale dovrà mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori. Il personale citato non dovrà fumare durante l'attività lavorativa e non dovrà permettere l'ingresso di estranei.
6. Il personale addetto durante l'espletamento del servizio dovrà indossare la divisa da lavoro con targhetta identificativa indicante: marchio appaltatore, nome e cognome e numero di matricola.

7. Il personale addetto al servizio di pulizie, per lo svolgimento del relativo servizio, ha la possibilità di accedere in ogni locale del Teatro oggetto del presente appalto. Esso ha, di conseguenza, il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili, anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo.
8. Allo stesso è fatto divieto di utilizzare apparecchiature d'ufficio presenti nei locali del Teatro (telefoni, fax, pc ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti della FONDAZIONE e dovrà comunque mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto di appalto.
9. E' obbligo degli addetti di portierato e reception inserire/disinserire gli allarmi, verificare che, a conclusione dei turni le porte, le finestre ed ogni accesso sia regolarmente chiuso verso l'esterno, secondo quanto dettagliato nelle relative schede qui allegate.

Art. 11: Piano di lavoro mensile e settimanale

L'appaltatore renderà le prestazioni secondo le previsioni dei Piani di lavoro mensili e settimanali che verranno predisposti dalla Fondazione come precisato nell' art. 7 che precede.

Art. 12: Accertamenti e controllo delle prestazioni

1. E' facoltà del Direttore dell'Esecuzione effettuare in qualsiasi momento, anche non in contraddittorio con l'appaltatore, tutti i controlli che riterrà opportuni, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia. L'appaltatore, almeno 2 volte al mese, dovrà rendere disponibile per due mattine o l'intera giornata (8 ore lavorative) il proprio REFERENTE per effettuare visite di controllo, in contraddittorio, dei Servizi resi, senza alcun onere a carico della FONDAZIONE.

Art. 13: Oneri a carico della FONDAZIONE

1. La FONDAZIONE indicherà, all'inizio dei Servizi, il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà l'unico referente per l'appaltatore.
2. la FONDAZIONE fornirà, a titolo gratuito, l'acqua e l'energia elettrica necessari al regolare svolgimento del servizio di pulizia, fermo restando l'impegno dell'appaltatore all'uso corretto e responsabile di tali risorse.
3. la FONDAZIONE metterà a disposizione dell'appaltatore un locale o uno spazio adeguato presso lo stabile per il deposito dei materiali e delle attrezzature di servizio, la cui custodia è esclusivamente a cura e carico dell'appaltatore.
4. I prodotti pericolosi devono essere sempre chiusi in un locale o armadio a chiave. Gli arredi dei locali messi a disposizione dalla FONDAZIONE, ove non già presenti, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 14: Estensione o riduzione del servizio

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, così come la loro diminuzione. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Il corrispettivo da riconoscere o da dedurre sarà rapportato ai prezzi contrattuali, così come fatturati dall'appaltatore, ai sensi del successivo art. 15

3. Per quanto riguarda il servizio di maschere di sala e guardaroba si precisa che esso è correlato all'ammissibilità della presenza del pubblico in sala dipendente dall'emergenza Covid Sars 19. Nel biennio contrattuale, come specificato al precedente art. 7 e nella Scheda B, il numero di rappresentazioni pari a circa 200 nell'arco del biennio, è indicato in modo puramente stimativo per le ordinarie esigenze di programmazione dell'attività artistica e soprattutto in ragione della situazione epidemiologica in corso. Rispetto al numero di rappresentazioni stimate la Fondazione potrà pertanto variarle in qualsiasi momento, in aumento o in diminuzione anche in relazione della capienza di sala e/o degli orari di programmazione che dovessero essere richiesti dalla legge (per l'eventuale permanere delle disposizioni relative a "coprifuoco" che potranno richiedere la modifica con anticipo degli orari delle rappresentazioni) oltre che alle ordinarie esigenze inerenti l'attività artistica programmata, senza che l'impresa abbia niente a pretendere a causa delle eventuali variazioni.

Art. 15: Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati in rate mensili posticipate, con fatturazione elettronica e codice destinatario SA0PL6Q. Le fatture dovranno indicare puntualmente il costo della prestazione per singolo servizio e dovranno essere suddivise tra quelle soggette al regime di scissione dei pagamenti e di inversione contabile come per legge ed essere approvate dal Direttore dell'esecuzione.
2. Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo del Sistema di Interscambio (SDI), con bonifico bancario alle coordinate indicate dall'appaltatore.
3. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti saranno effettuati, con effetto liberatorio per la FONDAZIONE, alla società mandataria capogruppo.
4. In caso di inadempimento, ossia di mancata, inesatta, incompleta esecuzione delle prestazioni dovute, la FONDAZIONE si riserva, ai sensi dell'art. 1460 del c.c. di sospendere i pagamenti fino a che l'appaltatore non abbia provveduto all'esatto adempimento della prestazione dovuta.

Art. 16: Scioperi e cause di forza maggiore

1. In caso di sciopero dei propri dipendenti o altra causa di forza maggiore non imputabile all'appaltatore, la stessa è tenuta a fornire preventiva e tempestiva comunicazione alla FONDAZIONE. In questi casi deve comunque essere garantito un servizio essenziale di pulizia dei servizi igienici e degli ambienti aperti al pubblico.
2. Per le prestazioni non eseguite in caso di sciopero, o per altra causa di forza maggiore, la FONDAZIONE si riserva con riferimento alla sospensione del servizio di detrarre una somma corrispondente alla mancata prestazione o, in alternativa, di richiedere una prestazione aggiuntiva di pari ore di lavoro non svolte.

Art. 17 Risoluzione del contratto e recesso, esecuzione in danno

1. Per la risoluzione e il recesso del contratto si applicano, rispettivamente gli articoli 108 e 109 del D.lgs. 50/2016.
2. Nei casi indicati dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del Servizio, che avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore, oppure in caso di procedura di insolvenza concorsuale.
3. Si prevede altresì espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nel caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, come descritti a titolo esemplificativo al successivo art. 21, alle norme di legge o regolamentari.

4. In ogni caso di risoluzione per inadempimento la FONDAZIONE procederà all'escussione della garanzia fideiussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e delle penalità previste nel presente Capitolato.
5. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire in tutto o in parte i servizi o le forniture di cui al presente appalto, la FONDAZIONE potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi o delle forniture omessi dallo stesso, addebitando all'appaltatore i relativi costi e i danni eventualmente subiti dalla FONDAZIONE. Per la rifusione di tali danni la FONDAZIONE potrà rivalersi sui crediti dell'appaltatore, oppure se questo non fosse possibile, sulla cauzione costituita che dovrà essere reintegrata per l'importo escusso.

Art. 18 Cauzione definitiva

1. Si rinvia a quanto previsto, in merito, dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Art. 19 Assicurazione

1. L'appaltatore è responsabile di ogni danno diretto e indiretto che possa derivare alla FONDAZIONE e a terzi nell'espletamento dei Servizi, per fatto doloso o colposo proprio o del proprio personale addetto. Per la copertura dei suddetti rischi l'appaltatore dovrà consegnare alla firma del contratto una polizza assicurativa di copertura dei rischi da Responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/O) che preveda un massimale non inferiore a €3.000.000,00 annui per sinistro per anno e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di regolare esecuzione dello stesso.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere la FONDAZIONE indenne da richieste di risarcimento danni e da eventuali azioni legali in genere promosse da terzi, in ragione del servizio svolto.

Art. 20 Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

1. E' ammesso il subappalto, nei limiti di legge. E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto.
2. Nell'ipotesi di violazione del di cui al primo comma, il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 del c.c.
3. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. In questo caso deve essere notificata alla FONDAZIONE, affinché possano essere verificati i requisiti in capo al soggetto risultante dalla trasformazione. La mancata comunicazione comporta l'inopponibilità della trasformazione giuridica alla FONDAZIONE.
4. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Art. 21 Penali

1. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, di quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e nelle relative schede allegate, nonché delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara, sempreché ciò non costituisca causa di risoluzione o di recesso del contratto, il Direttore dell'esecuzione provvedere a formalizzare circostanziata contestazione scritta, a mezzo pec, assegnando all'appaltatore il termine minimo di 10 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.
2. Una volta ricevute le controdeduzioni, se le stesse non fossero ritenute sufficienti a dimostrare che l'inadempimento è avvenuto per causa non imputabile all'appaltatore, il Direttore dell'esecuzione potrà applicare una penale dell'importo di seguito dettagliato e, nel caso in cui

lo stesso inadempimento contestato proseguisse, nonostante la diffida ad adempiere, la FONDAZIONE potrà applicare una penale giornaliera aggiuntiva, per ogni giorno di ritardo, di €. 50,00. In caso di recidiva, ovvero di inadempimento di obbligazioni già in precedenza contestate, fatta salva la necessità di contestare nuovamente l'inadempimento, le penali di seguito indicate potranno essere raddoppiate d'importo.

Sono previste le seguenti penali:

Servizio di pulizia

pulizie ordinarie con frequenza giornaliera o settimanale:

- a) inosservanza delle frequenze di pulizia, mancata pulizia €. 300,00, pulizia parziale o inadeguata €. 200,00;
- b) ritardo nell'intervento di pulizia €. 100,00;

pulizie periodiche con frequenza mensile o inferiore alla mensile, bimestrale, semestrale ecc.:

- a) inosservanza delle frequenze di pulizia o mancata pulizia €. 500,00, pulizia parziale o inadeguata €. 300,00;
- b) ritardo nell'intervento di pulizia €. 100,00;
- c) mancata reperibilità del referente: €. 200,00;
- d) condotta non decorosa da parte degli addetti €100,00;
- e) mancata reperibilità degli addetti alla pulizia nelle fasce orarie di lavoro indicate nel piano di lavoro: €. 500,00

Servizio di maschere di sala

- f) ritardo rispetto all'orario di inizio del servizio di una o più maschere €. 200,00 per ciascuna maschera ritardataria;
- g) svolgimento del servizio con un numero di addetti inferiore a quello necessario e concordato per l'evento, € 500,00 per ciascuna maschera assente;
- h) condotta non decorosa da parte degli addetti: €200,00
mancata reperibilità del referente: €. 200,00.

Servizio di portierato e reception

- i) inosservanza dell'orario di inizio e fine del servizio €. 200,00;
- j) svolgimento del servizio con un numero di addetti inferiore a quello necessario e concordato, € 500,00 per ciascun addetto assente;
- k) condotta non decorosa da parte degli addetti €200,00;
- l) mancata reperibilità del referente: €. 200,00.

Ulteriori inadempimenti non espressamente quantificati nel presente Capitolato per prestazione dei servizi: €. 100,00.

Il recupero delle penali applicate avverrà mediante ritenuta diretta sulla prima fattura utile esposta dall'appaltatore.

ART. 22 PERSONALE

1. Il personale agirà sotto la responsabilità piena e diretta dell'affidatario del servizio e dovrà eseguire il lavoro sulla base delle direttive impartite dal responsabile dello stesso.

L'appaltatore è altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative (trattamento economico, giuridico e previdenziale) previste dai contratti nazionali collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi sindacali integrativi vigenti alla data del contratto e applicabili nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da nuovo contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato per la categoria stessa. Gli obblighi in materia di corretta retribuzione del personale sussiste anche se l'affidatario non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale o se abbia receduto da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall'Ente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la FONDAZIONE comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così come accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio, fatta salva comunque la possibilità di incameramento della fidejussione. Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel momento in cui l'Ispettorato del lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento agli obblighi in oggetto. Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può comunque opporre nessuna eccezione nei confronti della FONDAZIONE, né tanto meno ha titolo al risarcimento del danno da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo assumendo a proprio carico tutte le conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, e a sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

2. L'affidatario è garante dell'idoneità del personale che fra l'altro ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto a quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.

La FONDAZIONE avrà la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone non gradite sul piano comportamentale o del rendimento. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'appaltatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della FONDAZIONE in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata formazione ed un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l'acquisizione di conoscenze generali in materia di igiene ambientale e metodologiche di pulizia e sanificazione negli ambienti nonché in materia di sicurezza e prevenzione e primo soccorso.

L'appaltatore ed il suo personale si impegnano al rispetto delle norme di cui al Codice Etico della Fondazione.

Art. 23 Norme di sicurezza

1. I servizi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, in ottemperanza, in particolare al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento agli specifici ambienti ove sono rese le prestazioni oggetto di appalto. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare, alla firma del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente e degli R.I.s. Nonché di trasmettere, sempre alla firma del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

Art. 24 Trattamento dei dati

Nell'esecuzione del rapporto, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa

nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra la stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatario, in adempimento agli obblighi sanciti dalla normativa sopra richiamata, il Titolare del trattamento dei dati, Fondazione I Pomeriggi Musicali, nominerà il soggetto aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento, tramite sottoscrizione di apposito Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 formulato nei termini riportati nell'allegato alla presente gara.

Il Responsabile si impegnerà ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi affidati e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento.

Il Responsabile si impegnerà pertanto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento garantisca la tutela effettiva dei diritti e delle libertà degli interessati e soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016, nonché le specifiche prescrizioni esplicitate dal Titolare nell'allegato B del sopra citato Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

L'inadempimento, l'inesatto o parziale adempimento delle condizioni previste dall'Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e dai suoi allegati costituirà una violazione degli obblighi sussistenti in capo al soggetto aggiudicatario del presente bando e darà luogo a legittima causa di risoluzione del rapporto instaurato con la stazione appaltante, nonché di risarcimento del danno.

Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici", il Responsabile, per le sole ipotesi in cui il trattamento di dati personali sarà eseguito per il tramite di strumenti automatizzati (software e altri strumenti informatici), riceverà altresì specifica nomina ad Amministratore di Sistema e si impegnerà ad individuare, nell'ambito della propria organizzazione, le persone munite dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, cui attribuire le mansioni di Amministratore di Sistema definendone gli ambiti di operatività, nonché a conservare, aggiornare e mettere a disposizione della Fondazione – in qualità di Titolare del Trattamento – l'elenco dei soggetti individuati con i dati ed a comunicare ogni suo aggiornamento.

Nel caso in cui il rapporto che si viene ad instaurare non rientri in quello di Titolare-Responsabile, occorrerà valutare la sussistenza di un eventuale rapporto di contitolarità procedendo alla definizione del relativo accordo ai sensi dell'art. 26 GDPR, ovvero valutare la qualifica di Titolari autonomi.

Resta fermo che in ogni caso le Parti si impegnano a trattare i dati secondo i principi di liceità correttezza e trasparenza, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016.

Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto del presente bando di gara comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra-UE si precisa fin d'ora che, previa comunicazione e autorizzazione del Titolare, il trasferimento è consentito solo ove l'aggiudicatario (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli Interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti.

Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la FONDAZIONE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9

bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, nr. 217, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre.

3. la FONDAZIONE provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, nr. 217, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre, al momento della predisposizione degli atti di gara all'indicazione sullo stesso del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto).

4. L'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla FONDAZIONE, alla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 26 – Criteri Ambientali Minimi

1. Per quanto riguarda specificatamente il servizio di pulizia esso deve essere svolto in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) nella sezione dedicata al Green Public Procurement. Il Decreto definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

2. Tutti i prodotti utilizzati, ivi comprese le sostanze biocide, devono essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi per il "Servizio di pulizia".

In particolare: i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari devono essere conformi ai requisiti minimi individuati al paragrafo 6.1 del CAM "Servizio di pulizia", adottato con il DM 24 maggio 2012; i prodotti disinfettanti e gli altri prodotti devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n ...;

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D. Lgs. n. 174/2000 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n ...;

I prodotti disinfettanti e i prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori etc.) e detergenti super concentrati multiuso, i detergenti super concentrati per la pulizia di finestre devono essere inoltre conformi al paragrafo 6.2 del CAM "Servizio di pulizia", adottato con DM 24 maggio 2012.

Inoltre, si dovranno rispettare le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali di carattere ambientale di cui al par. 5.5 del CAM "Servizio di pulizia", adottato con DM 24 maggio 2012. In particolare: l'appaltatore non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente

deodorante/profumante. E' vietato all'appaltatore l'utilizzo di segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica dell'Amministrazione).

Al Direttore dell'Esecuzione, all'inizio del Servizio, devono essere consegnate le schede tecniche descrittive di tutti i prodotti utilizzati, suddivisi per tipologia, con marca, produttore e schede di sicurezza e relativi aggiornamenti.

Il Direttore dell'Esecuzione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o che, a suo giudizio insindacabile giudizio, arrechino danno agli immobili e mobili della Fondazione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Direttore dell'esecuzione comporta l'applicazione di una penale di €. 300,00, per ciascuna violazione riscontrata. I prodotti utilizzati devono essere sempre riposti in un armadio o locale chiuso a chiave. La mancata ottemperanza comporta l'applicazione di una penale di €. 300,00, per ciascuna violazione riscontrata.

Art. 27 – Revisione dei prezzi

1. Il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione, sia in aumento che in riduzione, decorso un anno dall'inizio dei Servizi. Il parametro di riferimento è la variazione percentuale dell'indice ISTAT FOI, al netto dei tabacchi, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, in cui è iniziato il servizio.
2. In caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel corso dell'appalto, sarà riconosciuto al personale dell'appaltatore impiegato sulla presente commessa il valore del costo orario risultante dal nuovo CCNL applicato, su base mensile, nella prima fattura successiva al recepimento nel relativo D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, sulla base del calcolo indicato nella stima dei costi relativa al personale del presente appalto. In questo caso, le successive revisioni annuali all'adeguamento del CCNL, se in aumento, saranno decurtate 79,24% pari all'incidenza del costo del personale sulla commessa, rispetto a quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 28 – Imposte e spese

1. Tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'i.v.a. a carico della FONDAZIONE.

Art. 29 - Foro Competente

1. Il Foro del Tribunale di Milano è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi D. Lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010, al codice civile e alle norme presenti nell'ordinamento giuridico.